

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20

DEL 12 GENNAIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Francesco Giarrusso, con funzioni di Presidente quale componente anziano, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Pietro Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 12 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 45/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CASCIO ARCANGELO (Presidente della A.S.D. STEFANESE CALCIO)
A.S.D. STEFANESE CALCIO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4718/447/pf14-15/AA/mg del 12 novembre 2015, il sig. Arcangelo Cascio, Presidente della A.S.D. Stefanese Calcio, per rispondere della violazione del combinato disposto di cui all'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del C.G.S., per avere formulato espressioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni Federali nel suo complesso ed in particolare della struttura arbitrale.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Stefanese Calcio per la violazione dell'art. 4 comma del C.G.S., per quanto ascritto al suo Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Arcangelo Cascio;
Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Stefanese Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che le motivazioni del deferimento sono adeguatamente documentate, posto che il sig. Arcangelo Cascio, nella qualità sopra specificate, all'esito di un appello che aveva proposto dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale di questo Comitato e che da quest'ultima, in diversa composizione, era stato respinto, si lasciava andare a contestazioni scritte in data 10/12/2014 e poi in data 16/12/2014 contenenti espressioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni Federali nel suo complesso ed in particolare della struttura arbitrale.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Arcangelo Cascio;

Ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Stefanese Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Pietro Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 12 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 46/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CORRAO PIETRO (Presidente della A.S.D. Cartagine 2012 all'epoca dei fatti)

Sig. NAVARRA MAURIZIO

A.S.D. CARTAGINE 2012

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5251/1065/pf14-15/CG/vdb del 25 novembre 2015, il sig. Pietro Corrao, Presidente della A.S.D. Cartagine 2012 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva, in occasione delle gare di campionato di 2^a categoria disputate dalla A.S.D. Cartagine 2012 nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015. Il sig. Pietro Corrao è stato altresì deferito per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate del 15/03/2015 e del 29/03/2015, rispettivamente contro la Virtus Bivona e Calcio Rangers 1986, le distinte di gioco nelle quali per l'appunto non risulta indicato l'allenatore.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito il sig. Maurizio Navarra, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto, in occasione della gara del 22/03/2015 contro la Soc. Tridente Belmonte la distinta di gioco nelle quali per l'appunto non risulta indicato l'allenatore; nonché la A.S.D. CARTAGINE 2012 per la violazione dell'art. 4 comm1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suoi Presidente e Dirigente.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, con l'assistenza del proprio difensore, hanno versato in atti, nulla opponendo la Procura Federale, memoria difensiva riassuntiva di quanto illustrato verbalmente, chiedendo in prima istanza l'archiviazione e il proscioglimento, in seconda istanza l'applicazione delle circostanze attenuanti trattandosi di mero errore di fatto circa la validità della deroga a munirsi di allenatore abilitato dal Settore Tecnico e in terza istanza l'applicazione di sanzioni minime, ricorrendo nella fattispecie la buona fede.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Pietro Corrao;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio Navarra;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Cartagine 2012.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria sopra indicate e disputate dalla A.S.D. Cartagine 2012, quest'ultima Società si sottraeva all'obbligo di affidare la propria squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, disputando le suddette gare senza un allenatore regolarmente tesserato.

Appare altresì documentale che le distinte di gara sono sottoscritte dal sig. Pietro Corrao in numero di due e dal sig. Maurizio Navarra la rimanente.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo, apparendo sussistenti le circostanze attenuanti illustrate dalle parti deferite nel corso del dibattimento.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Pietro Corrao;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio Navarra;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Cartagine 2012.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 501/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. POL. CASTELBUONO

Sig. FRANCESCO PRESTIANNI (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 8 calciatori tesserati per la società A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 30/11/2015 prot. 5406/168 pf 15-16, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il calciatore sig. Vincenzo Prestigiaco che ha inviato il proprio certificato di idoneità, con scadenza 22 agosto 2015.

Il rappresentante della Procura Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale per quanto alla posizione del calciatore sig. Vincenzo Prestigiaco, ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri soggetti deferiti ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori Sigg. Francesco Fabio Lipari, Marco Pergolizzi, Sami Elamraoui, Salvatore Comparato, Antonio Mercanti, Samuele Giglio, Antonino Ilardi, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva *per tabulas* la responsabilità delle parti deferite (fatta eccezione per l'indicato calciatore sig. Vincenzo Prestigiaco), mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 700,00 (settecento/00) a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Sig. Francesco Prestianni, Presidente all'epoca dei fatti;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

Lipari Francesco Fabio, Pergolizzi Marco, (tesserati A.S.D. Pol. Castelbuono);

Elamraoui Sami, (tesserato A.S.D. Modica Calcio e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti);

Comparato Salvatore (tesserato A.S.D. Kamarat e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti);

Mercanti Antonio e Giglio Samuele (tesserati S.S.D. Alba Alcamo 1928 e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti);

Ilardi Antonino (tesserato A.S.D. Parmonval e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti).

Dispone altresì il proscioglimento del calciatore sig. Vincenzo Prestigiaco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12 gennaio 2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti